



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | MARZIAFICO | RENATO |
| <input type="checkbox"/> | VITTA | VINCENZO |
| <input type="checkbox"/> | ROLIANO | LAURA |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

SEZIONE 1

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2739/11

UDIENZA DEL

11/12/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

36-1-13

PRONUNCIATA IL:

11 DIC. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 GEN. 2013

Il Segretario

Antonio Di Rita

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2739/11
depositato il 25/07/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29820100021255789 TARSUTIA 2010
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE SIRACUSA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:

FAZZINA AVV. FABIO

VIALE SANTA PANAGIA N.136/E 96100 SIRACUSA

PROPOSIZIONE del ricorrente:

difeso da:

terzi chiamati in causa:

COMUNE DI SIRACUSA

96100 SIRACUSA SR

Con ricorso RGR N. 2739/11, Barca Giuseppe impugnava avanti questa Commissione la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tarsu 2010, notificata il 2.10.2011, deducendo:

- Il primo cassonetto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani si trova ad una distanza di ben oltre 1.500 metri. Nella contrada di residenza del Barca il servizio di raccolta viene effettuato regolarmente soltanto per tre mesi all'anno, in corrispondenza del periodo estivo;
- Il ricorrente ha diritto ad esser esentato dal pagamento della tarsu o, quantomeno, ad una riduzione dell'imposta, tenuto conto delle particolari condizioni di svolgimento del servizio.

Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnato avviso.

Resisteva in giudizio il Comune di Siracusa con atto prot. n. 28495/2012 e successiva memoria del 13.9.2012 con i quali chiedeva il rigetto del gravame.

Resisteva in giudizio anche la serit Sicilia spa, la quale rivendicava la legittimità della procedura di riscossione.

All'udienza camerale dell'11.12.2012, la Commissione poneva in decisione il ricorso.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio:

Nel processo tributario l'onere di provare i fatti che stanno a base delle proprie pretese è a carico dell'A.F., sicchè, anche nel processo tributario, si applica il principio sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; pertanto, l'ente impositore (attore sostanziale) ha l'onere di provare i presupposti del tributo. Il principio della cosiddetta "presunzione di legittimità dell'atto amministrativo" non ha ingresso in sede giudiziale e non comporta l'onere del contribuente di dimostrare l'insussistenza dei fatti sui quali si fonda l'atto impugnato.

Al contribuente spetta, invece, di dimostrare i fatti che impediscono o modificano la efficacia della fattispecie dell'imposta (ex art. 2697, 2° comma, c.c.); ma questi fatti, naturalmente, per essere contestati al contribuente, e dargli la possibilità del giusto contraddittorio, devono essere espressamente indicati.

Nel caso di specie, viceversa, il Comune di Siracusa, pur in presenza di una precisa contestazione del debito da parte del contribuente, il quale ha indicato tutta una serie di ragioni a sostegno di quanto dedotto, non ha fornito, nemmeno a questa Commissione, le ragioni della entità del credito e della conseguente iscrizione a ruolo.

Appare, quindi palese che nel caso di specie, debba trovare applicazione l'art. 14, comma 9, del Regolamento, secondo cui "per gli immobili situati nelle zone in cui il ritiro dei rifiuti è effettuato con cadenza giornaliera per tre mesi l'anno e con cadenza settimanale o quindicinale per il restante periodo dell'anno, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa". Da quanto riferito dal contribuente, non smentito dall'ente impositore, emerge chiaramente un servizio di raccolta dei rifiuti, complessivamente irregolare che non può legittimare l'applicazione della tariffa intera.

La Commissione, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, riduce al 40% la tariffa da applicare al caso di specie.


Compensa le spese del giudizio in considerazione della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, riduce al 40% la tariffa da applicare al caso di specie. Compensa le spese.

Così deciso in Siracusa l'11.12.2012.

Il Relatore



Il Presidente

